

Fac simile

SCHEMA DI CONVENZIONE
per la realizzazione del Servizio
“Centro Diurno per anziani affetti da forme di involuzione senile e demenze che limitano
l’autonomia della persona”

Periodo 11/07/2019 – 30/12/2020.

L’anno il giorno del mese di in Roma, nella sede del VII Municipio, Direzione Socio Educativa sita in Piazza di Cinecittà n.11

TRA

Roma Capitale – Municipio VII C..F. n.02438750586, Partita IVA 01057861005 nella persona del Direttore della Direzione Socio-Educativa, pro tempore

E

Il Rappresentante Legale della, Sig., nata a il e residente a, in via, C.F., la quale dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione nonché decadenza, di divieto o sospensione di cui all’Art.80 del Decreto Legislativo n.50/2016.

CONSIDERATO CHE

a seguito dell’espletamento della relativa gara ai sensi e per gli effetti D.D.D. n..... del.....di approvazione delle graduatoria degli Organismi partecipanti, esecutiva a tutti gli effetti di Legge, è stato disposto con DDD ndell’affidamento adi cui sopra della realizzazione del Servizio “Centro Diurno per anziani affetti da forme di involuzione senile e demenze che limitano l’autonomia della persona” a decorrere dal 11/07/2019, o dalla data di affidamento, al 30/12/2020 per un importo di €al netto dell’IVA.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Oggetto dell’Affidamento)

Il Municipio Roma VII attiva un Progetto denominato “Centro Diurno per anziani affetti da forme di involuzione senile e demenze che limitano l’autonomia della persona” che dovrà essere espletato in coerenza ed in piena ed integrale attuazione con le condizioni operative ed economiche contenute nel Progetto che (di seguito Organismo) ha presentato al Municipio VII ed acquisito con prot. n.

Articolo 2

Durata

La presente convenzione ha durata a decorrere dall’11/07/2019, o dalla data di affidamento, al 30/12/2020 per la durata di n. 76 settimane. Ai sensi dell’art.63 co.5 del D. Lgs. 50/16 il Municipio si riserva la facoltà di ricorrere, nel triennio successivo alla stipulazione del contratto,

alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, subordinatamente alla valutazione positiva della qualità del servizio reso e fatta salva la convenienza e la disponibilità di risorse finanziarie.

Articolo 3 Titolarità dei servizi

Titolare del Servizio è la Direzione Socio-Educativa del Municipio VII di seguito Amministrazione, che affida all'Organismo l'esecuzione del progetto secondo quanto presentato dell'offerta progettuale. La presente intesa formale non instaura alcun rapporto di lavoro tra l'Amministrazione e i singoli operatori dell'Organismo gestore impiegati nell'espletamento del servizio.

Articolo 4 Obblighi dell'Organismo

La sottoscrizione della presente convenzione obbliga l'Organismo al rispetto delle condizioni, oneri, spese e rischi relativi all'esecuzione del Servizio complessivamente inteso come previsto nel disciplinare, nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nell'offerta economica, parti integranti dell'Avviso pubblico. L'Organismo metterà a disposizione i locali del Centro sito inn. e si occuperà in toto della manutenzione ordinaria, la pulizia, il materiale necessario al corretto svolgimento delle attività ed al benessere dei minori ospiti ed ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento del progetto stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte le obbligazioni previste.

In materia di protezione dei dati personali trovano applicazione le disposizioni recate dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Articolo 5 Sedi ed orari

Il Servizio dovrà essere svolto con la massima cura e senza interruzioni, dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano e pomeridiano, per tutta la durata della convenzione. L'Organismo affidatario dovrà gestire il Progetto presso i locali messi a disposizione secondo gli orari indicati nell'elaborato progettuale consegnato in sede di Avviso Pubblico, così come di seguito riassunto:

-
-

Articolo 6 Personale

Nell'espletamento dell'incarico l'Organismo dovrà utilizzare le seguenti figure professionali:

- n. 1 Assistente Sociale, regolarmente iscritto all'albo professionale, a 38 ore settimanali anche con funzioni di Coordinamento Responsabile del Progetto e Coordinamento tecnico degli operatori e delle attività del Centro e Referente per il Centro nelle riunioni e nelle attività con la rete dei Servizi e il Servizio Sociale Municipale.
- n. 4 Assistenti Domiciliari, a 38 ore settimanali cadauno muniti di patente "B" con funzioni di attuazione degli interventi domiciliari di accompagnamento, anche con mezzo di trasporto, degli anziani per disbrigo pratiche, visite mediche, ecc
- n. 1 Educatore Professionale a 20 ore settimanali Responsabile delle attività di laboratorio

Eventuali sostituzioni potranno essere effettuate solo con personale di qualifica ed esperienza equivalente e dovranno essere tempestivamente comunicate al responsabile Municipale del

Progetto. L'Organismo si impegna a dare piena ed integrale applicazione dei CCNL relativo al proprio personale, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di cui alla Del. C.C. n. 135/2000.

La presente convenzione non instaura alcun rapporto di lavoro tra il Comune di Roma ed i singoli operatori dell'Organismo, impiegati nell'espletamento del Servizio.

L'organismo è garante nei confronti dell'Amministrazione del comportamento tenuto dal personale che dovrà essere improntato a principi non discriminatori e di rispetto della dignità umana, di massima diligenza e di correttezza deontologica, nel rispetto dei diritti del cittadino utente di cui all'art. 10 della deliberazione C.C. 90/2005.

L'Organismo dovrà, inoltre, rispettare ed applicare le norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, attuando gli adempimenti normativi del D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i., sollevando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità per danni e rischi a persone o cose.

È a carico dell'organismo ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati nelle attività concordate. A tal fine, a conclusione dell'anno finanziario, o qualora richiesto dall'Amministrazione, deve essere esibita tutta la documentazione idonea a dimostrare il rispetto della normativa vigente in materia contrattuale e di regolarità contributiva.

L'organismo solleva fin da ora l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di danni agli utenti, a terzi e a beni materiali, dai quali possano derivare conseguenze di carattere civile, penale o amministrativo, causati per il mancato rispetto di disposizioni di legge o regolamentari, ovvero per azioni, omissioni o imperizia degli operatori.

Articolo 7

(Coordinamento e verifica delle attività e controlli sullo svolgimento del Servizio)

Il Servizio sarà coordinato dal Personale Sociale Professionale del Municipio. Al fine di verificare la corretta realizzazione delle attività e la loro piena e totale coerenza e rispondenza con la programmazione presentata, l'Organismo affidatario dovrà fornire relazioni di verifica relative alle attività svolte, le metodologie utilizzate, i risultati conseguiti ed il numero di utenti trattati da ogni singolo operatore, da allegare ad ogni fattura. Il Municipio potrà effettuare ispezioni in qualsiasi momento e senza preavviso, attraverso proprio personale, per controllare l'osservanza da parte dell'Organismo di tutte le disposizioni contenute nella convenzione.

Articolo 8

(Subappalto)

Non è ammesso il subappalto in quanto trattasi di appalto con funzioni di tutela e supporto a fasce deboli compreso nell'allegato IX del D. Lg. 50/2016 riconducibile ai servizi esclusi con riferimento agli articoli 142, 143, 144 del medesimo.

Articolo 9

(Garanzia definitiva)

L'affidatario, per la sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire, entro dieci giorni dalla stipula della presente convenzione, la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Articolo 10

(Pagamenti)

L'Amministrazione, per il Servizio reso, erogherà all'Organismo affidatario, a decorrere dal 11/07/2019 al 30/12/2020 o dalla data di affidamento, per una somma massima di € 428.018,92 (al netto dell'IVA)

La liquidazione delle somme dovute avverrà con ratei mensili posticipati, entro 60 giorni dalla data di protocollazione della fattura elettronica come da D. L.gs n 192/2012 a modifica del D. L.gs. n. 231/2002.

Ogni pagamento sarà subordinato alla presentazione di:

- documentazione che attesti le prestazioni effettivamente erogate attraverso relazione illustrativa sulle attività rese
- regolare fattura contabile elettronica.

Articolo 11

(Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Organismo assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche. Il rapporto contrattuale verrà rescisso in tutti i casi in cui le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane

Articolo 12

(Risoluzione della convenzione e sanzioni)

Al verificarsi delle sottoelencate inadempienze, il Municipio è tenuto a contestare per iscritto le inadempienze stesse, assegnando un termine per la rimozione delle medesime. Trascorso tale termine, qualora l'Organismo non abbia provveduto a sanarle, il Municipio provvede alla risoluzione della convenzione stessa. La convenzione è quindi risolta, oltre che in tutti i casi previsti dagli articoli precedenti e dalle vigenti disposizioni di legge, al verificarsi di:

- sub-appalto dell'attività oggetto della convenzione;
- reiterate inadempienze agli obblighi assunti con la presente convenzione;
- utilizzo di ogni notizia o dato di cui l'Organismo sia venuto a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidatigli, salvo casi di esplicita preventiva autorizzazione rilasciata dal Municipio.

L'Amministrazione, previa contestazione scritta all'Organismo ed in assenza di risposta alla stessa nei tempi indicati o nel caso in cui gli elementi giustificativi non siano ritenuti validi, potrà disporre di trattenere il compenso del 10% di quello dovuto per il mese a cui si riferiscono le sotto riportate e riscontrate inadempienze riguardanti:

- variazioni apportate autonomamente al progetto.

Il ripetersi per tre volte nell'arco di tempo della durata della convenzione di dette inadempienze, comporta la risoluzione di diritto della convenzione stessa.

L'Organismo affidatario è tenuto alla tutela della privacy di tutti i dati acquisiti, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.n.196/2003 e ss.mm.ii.,

Articolo 13

(Protocollo di integrità di Roma Capitale e Legge 190/2012)

L'Organismo affidatario si impegna a rispettare e ad applicare quanto previsto dalla DGC n.18 del 31/01/2018 "Approvazione del Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati" contestualmente sottoscritto i cui effetti valgono fino alla completa esecuzione del contratto, sottoscrivendo il protocollo in ogni singola pagina in atti.

L'Organismo si impegna inoltre al rispetto di quanto previsto dalla Legge 190/2012 che dispone: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi*

tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

Articolo 14

(Privacy: trattamento dei dati personali)

Ai sensi e per gli effetti del D. L.gs 196 del 30 giugno 2003, il Municipio Roma VII – in quanto ‘Titolare’ – con la sottoscrizione congiunta della presente Convenzione designa l'affidatario quale ‘Responsabile’ del trattamento dei dati personali degli utenti partecipanti alla progettazione di cui trattasi.

Per quanto espressamente previsto nel presente articolo, ed attenendosi rigorosamente alle istruzioni impartite dal Municipio, il Responsabile del progetto - oltre all’obbligo di procedere al trattamento in modo lecito e secondo correttezza - dovrà:

- conservare i dati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati trattati;
- custodire e controllare tutti i dati necessari allo svolgimento delle attività mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi ovvero di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Il Responsabile si impegna altresì a garantire il Municipio Roma VII in ogni tempo da qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza, anche parziale, del trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dalle vigenti normative, assumendone la totale responsabilità, civile e penale.

Articolo 15

(Osservanza di leggi, regolamenti e norme)

L’organismo affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti, come pure osservare tutti i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti Autorità e di quant’altro possa comunque interessare la Convenzione.

Articolo 16

(Norme finali)

La presente convenzione viene redatta in triplice copia, una per ciascuna delle parti ed una ai fini di registrazione. Le spese di bollo e di registrazione sono a carico dell’Organismo.

Per ogni controversia è competente il Foro di Roma. A tal fine l’Organismo elegge domicilio in Roma Capitale. È escluso il ricorso all’arbitrato.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le norme di cui agli articoli 1321 e seguenti del Codice Civile nonché le altre norme in materia

Letto, firmato e sottoscritto.

p. L’Organismo
Il Legale Rappresentante

p. IL MUNICIPIO ROMA VII
Il Direttore